

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n. 29146

Reg. Int. 12

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI R.U. CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014. CIG 7632510281. VERBALE OTTAVA SEDUTA.

L'anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di febbraio, alle ore 12,00 - in Monza, Palazzo Municipale - Sala Riunioni del Servizio C.U.A. - in seduta riservata.

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2200 del 28/9/2018, è stata indetta la procedura aperta avente ad oggetto *"L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO DEI R.U. CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13/02/2014"* - CIG 7632510281. (Valore a base d'asta complessivo stimato relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali per i sette anni massimi - 5 più opzione condizione di 2 anni - di durata dell'appalto compresa eventuale proroga di 6 mesi è pari a euro 111.628.017, 43 I.V.A. esclusa ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 335.891,73 I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2468 dell'8/11/2018, sono

stati prorogati i termini relativi alla procedura in argomento, stabilendo il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte (punti IV.5 e VI.2 del Bando di gara) per il giorno 30/11/2018 h. 12,00;

- che entro il termine fissato nel bando di gara (h. 12,00 del 30/11/2018) sono pervenute n. 5 offerte, presentate da:

1) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in Raggruppamento con SAGER s.r.l. e TECH s.r.l.; prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018;

2) ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. - in R.T.I. con AMSA S.p.A.; prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018;

3) TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l.; prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018;

4) DE VIZIA TRANSFER S.p.A.; prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018;

5) SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.; prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018;

- che, con determinazione n. 2969 dell'11/12/2018 del Direttore/ Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, è stato nominato il Seggio di gara composto come segue:

- Dott.ssa Laura Maria Brambilla, Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Seggio di gara;

- Avv. Maria Assunta Banza, Alta Professionalità dell'Avvocatura del Comune di Monza, in qualità di testimone;

- Dott.ssa Antonella Sabatini, Posizione Organizzativa del Servizio C.U.A., Gare e Contratti del Comune di Monza, in qualità di testimone e con funzioni di Segretaria verbalizzante;
- che, in data 13/12/2018 (verbale prot. n. 222971), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa del Raggruppamento Costituito - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. / SAGER s.r.l./ TECH s.r.l. e all'ammissione con riserva;
- che, in data 19/12/2018 (verbale prot. n. 226874), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa del R.T. I. ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. prot. offerta n. 214694 del 30/11/2018, TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018 e di DE VIZIA TRANSFER S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 e all'ammissione con riserva;
- che, in data 20/12/2018 (verbale prot. 228457), si è proceduto al controllo della documentazione amministrativa dell'impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018 e all'ammissione con riserva;
- che, in data 11/1/2019 (verbale prot. n. 5896), si è tenuta la seduta riservata in cui si è proceduto alla rilettura della documentazione amministrativa e alla disamina della stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal raggruppamento già costituito - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. / SAGER s.r.l. / TECH s.r.l. e dal R.T. I. ACSM AGAM AMBIENTE s.r.l. / AMSA S.p.A. prot. offerta n.

214694 del 30/11/2018;

- che, in data 16/1/2019 (verbale prot. n. 9129), si è tenuta la seduta riservata in cui si è proceduto alla rilettura della documentazione amministrativa e alla disamina della stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 da TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018, da DE VIZIA TRANSFER S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 e da SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018;

- che, in data 8/2/2019 (verbale prot. n. 24789), si è tenuta la seduta riservata convocata dal Presidente del Seggio di gara al fine di effettuare una preparazione della seduta pubblica fissata per l'11/2/2019, in cui si è proceduto ad una riesame delle richieste di soccorso istruttorio e alla rilettura della documentazione amministrativa.

- che, in data 11/2/2019 (verbale prot. n. 25374), si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura dei plichi di tutti i concorrenti, relativi alla procedura di soccorso istruttorio e che, in seduta riservata, si è proceduto alla disamina delle dichiarazioni e di tutta la documentazione prodotta, formulando la proposta di ammissione nei confronti di De Vizia Transfer S.p.A. prot. offerta n. 214817 del 30/11/2018 e Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. prot. offerta n. 214753 del 30/11/2018.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza assume la Presidenza, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei Avv. Maria Assunta Banza e Dott.ssa Antonella Sabatini.

Nella seduta riservata in data odierna si procederà al

completamento dell'esame della posizione dell'impresa Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018 e del Raggruppamento già costituito - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. / SAGER s.r.l. / TECH s.r.l.. Sangalli Giancarlo e C. S.r.l. prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018.

Nell'ambito della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio è emerso che la dichiarazione risulta resa e firmata, in qualità di Consigliere Delegato, da un soggetto diverso rispetto al sottoscrittore dei precedenti atti di gara.

Fermo restando la validità dell'offerta prodotta e sottoscritta da soggetti in carica alla data della presentazione della stessa (prot. offerta n. 214823 del 30/11/2018), ci si riserva di effettuare un approfondimento in merito.

Con riferimento all'ammissione con riserva relativa alla condizione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, si illustrano le seguenti considerazioni.

Rispetto ai fatti sfociati nella MISSI S.

il (che non ha rilievo escludente ai sensi dell'art. 80, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto riferita a soggetti cessati dalle cariche nel 2014), per le valutazione da porre in essere ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, assumono rilievo, oltre al decorso di un termine superiore ai tre anni (come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 57 della direttiva UE/2014/24 e dall'art. 80, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016), le azioni di self cleaning avviate dal custode giudiziario (in carica dal 23/12/2013 al 5/7/2014) e successivamente dal Consiglio di

Amministrazione subentrato all'Amministratore Unico in data 5/7/2014 e dal Consiglio di Amministrazione in carica dall'1/1/2018, mediante:

- revoca procura e cariche degli autori degli illeciti (posta in essere dal 2012 al 2014);
- rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed accettazione delle dimissioni degli autori degli illeciti dalla direzione dell'azienda;
- risarcimento del danno a favore del Comune di Monza in relazione al procedimento penale;
- ottenimento di un ulteriore risarcimento del danno a favore dell'impresa, da parte dei soggetti coinvolti negli accadimenti delittuosi;
- adozione di un nuovo modello ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con istituzione di un Organismo di Vigilanza;
- nomina di una diversa struttura organizzativa interna al fine di prevenire la realizzazione di fatti simili, soggetta al controllo dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione;
- corsi di formazione specifici in capo ai dipendenti in termini di D. Lgs. n. 231/2001;
- aggiornamento del cotesto societario e nomina a partire dall'1/1/2018 di un C.d.A. con nuovi soggetti;
- Decreto del 2/3/2018 del Prefetto della Provincia di MB (assunto a seguito di parere favorevole dell'A.N.A.C.) di revoca definitiva della misura di gestione straordinaria ex art. 32, c. 2, lett. b) D.L. 90/2014 in ragione dell'aggiornamento del cotesto societario e della nomina a partire dall'1/1/2018 di nuovi soggetti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione;

- provvedimento prot. n. 0081190 del 10/12/2018 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di attribuzione del rating di legalità con punteggio di tre stelle.

In merito ai provvedimenti di esclusione adottati da OMISSIS dal Comune di OMISSIS e dal Comune OMISSIS si rileva che:

- l'esclusione disposta da OMISSIS nell'anno 2016 concerne accadimenti fattuali relativi ad alcuni soggetti cessati dalla carica negli anni 2013/2014 (sfociati nella OMISSIS e, rispetto ai quali, è oggi decorso un termine superiore a quello di tre anni stabilito dal paragrafo 7 art. 57 della Direttiva UE/2014/24 e dal comma 10 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente irrilevanza ai fini escludenti;
- l'esclusione effettuata nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/20016, dal Comune di OMISSIS è derivata dalla sopravvenienza della OMISSIS relativa ai soggetti all'epoca cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (evenienza questa non prospettabile nella procedura in argomento) e, rispetto ai quali, è oggi decorso un termine superiore a quello di tre anni stabilito dal paragrafo 7 art. 57 della Direttiva UE/2014/24 e dal comma 10 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente irrilevanza ai fini escludenti;
- l'esclusione disposta dal Comune di OMISSIS in ragione di una precedente risoluzione contrattuale della medesima amministrazione e del commissariamento ex art. 32 D. L. n. 90/2014, non sembra poter

determinare effetti escludenti sia perché in relazione alla determinazione dirigenziale n. 470 del 21/3/2014 di risoluzione contrattuale è decorso il termine triennale previsto dal paragrafo 7 art. 57 della Direttiva UE/2014/24 e dall'art. 80, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 sia perché è venuto meno il commissariamento alla data del 2/3/2018, sia perché gli organi societari risultano totalmente rinnovati.

Rispetto al rilievo tecnico sollevato del Comune di *OMISSIS* e alle penali applicate dal Comune *OMISSIS* per un ammontare di circa euro 1.000,00, si ritiene che gli stessi non incidano sull'affidabilità professionale dell'impresa sia per l'irrilevanza del primo sia per la lieve entità delle seconde.

Quanto alla causa davanti il Tribunale *OMISSIS* si dà atto che la stessa risulta pendente.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si esprimono le seguenti considerazioni in ordine alla rilevanza o meno degli illeciti dichiarati, che possono avere una valenza ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Sulle misure di self cleaning sopra riportare, si rileva che le stesse sono intervenute prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ad accezione del provvedimento prot. n. 0081190 del 10/12/2018 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di attribuzione del rating di legalità) e sono state indicate in sede di gara.

Vengono, in particolare, considerate misure rafforzative idonee ad evitare l'esclusione sia le azioni di risarcimento dei danni sia tutti i

provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo, societario (rinnovazione degli organi) e quelli relativi al personale che qualificano il concorrente come un operatore economico dotato di organi di vertice e gestionali integralmente nuovi e terzi rispetto a quelli in essere all'epoca dei fatti censurati; misure tutte da considerarsi concrete e idonee a porre l'operatore economico nelle condizioni di prevenire illeciti e ad evitare il perpetrarsi di condotte illecite.

In ragione dell'esigenza di completare l'istruttoria con riferimento ai nuovi soggetti in carica, il concorrente rimane ammesso con riserva.

Alle ore 14,15 i lavori vengono sospesi per la pausa pranzo. La Sala riunioni della C.U.A. viene chiusa con una catena con lucchetto, la chiave viene custodita dalla Segretaria.

Alle ore 15,10 riprendono i lavori del Seggio di gara.

- Prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in R.T.I. con SAGER s.r.l. e TECH s.r.l..

In primis si da atto che si è proceduto alla verifica della validità della firma digitale contenuta nella garanzia fidejussoria n. IM 000000954 emessa da City Insurance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazione e presentata dal concorrente per la partecipazione alla presente procedura. Si è proceduto al controllo della sottoscrizione mediante il codice a barre indicato nella polizza "c8c3006d", all'esito del quale è risultata la dicitura "Polizza valida". Si dà atto che, trattandosi di una compagnia "non italiana", è stato effettuato il controllo anche mediante Aruba, all'esito del quale è risultata la validità della sottoscrizione. E' stato, inoltre, scaricato dal sito dell'I.V.A.S.S. un avviso

relativo alla Compagnia Assicurativa in argomento a mezzo del quale l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ha informato che il provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari adottato il 2/7/2012 e confermato il 28/2/2014 è stato annullato con Sentenza del Consiglio di Stato n. 2188 dell'11/4/2018.

Il CNS - prot. offerta n. 21464 del 30/11/2018 -, in sede di soccorso istruttorio, ha prodotto copia conforme dello stralcio del libro dei soci e lo statuto del CNS in autentica notarile da cui si evince che la società SOLE Soc. Coop. è socia del CNS dal 18/1/2017.

In merito a quanto dichiarato dal Consorzio - prot. offerta n. 21455 del 30/11/2018 - ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, si evidenzia quanto segue.

Rispetto alla vicenda del 2012 relativa al provvedimento del 22/12/2015 n. 21455 emesso da 21455 in disparte la pendenza del Giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Cassazione (la cui pendenza è stata documentata dal concorrente in sede di soccorso istruttorio), meritano evidenza le azioni di "self cleaning" avviate dal CNS - prot. offerta n. 21464 del 30/11/2018 - nel 2015:

- mediante l'azzeramento degli organi sociali e la nomina dei nuovi componenti degli organi di amministrazione e di controllo (Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza);
- la revoca delle procure conferite a soggetti che al momento dei fatti contestati ricoprivano posizioni apicali decisive e di rilievo, e susseguitasi poi nel 2017 con l'azione di responsabilità proposta dinanzi al Tribunale Civile di Bologna nei confronti dei responsabili delle azioni

sfociate nel provvedimento *DMSSIS* (di cui il Consorzio ha dimostrato l'esistenza mediante produzione, in sede di soccorso istruttorio, di idonea documentazione);

- in data 11/7/2018, mediante la nomina di nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza che, in data 18/7/2018, hanno provveduto alla nomina del Consiglio di Gestione;

- l'adozione delle nuove procedure interne, di nuovo Statuto societario (modificato da ultimo in aprile 2018), di nuovi Regolamenti nei rapporti con le consorziate fra cui il Regolamento di ammissione dei soci, del Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione dei lavori servizi e forniture ai soci (modificati in aprile 2018), di nuove procedure interne (sulla gestione commerciale, sulla partecipazione alle gare pubbliche, sull'esecuzione di accordi quadro e convenzioni, sulla gestione delle modifiche contrattuali e varianti, sull'autorizzazione al subappalto, sulla gestione delle sostituzioni dei soci assegnatari, sulla gestione delle non conformità di origine esterna) del nuovo Codice Etico e del Codice di Comportamento;

- adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi della D. Lgs. n. 231/01 e attività di training formativo;

- Si evidenzia, infine, l'ulteriore azione finalizzata all'adozione di un nuovo organigramma degli organi e degli uffici e l'adozione di un programma di compliance antitrust (verbale del Consiglio di Gestione del 29/4/2016) con la nomina di un professionista esterno all'apparato organizzativo di della Capogruppo, con l'attribuzione al medesimo di

poteri di controllo e di intervento nei confronti del management stesso e di tutto il personale e di verifica del rispetto delle procedure nella partecipazione alle gare e nell'ambito della contrattualistica.

- Inoltre, si riscontra l'aggiornamento nel maggio 2018 (Delibera Consiglio di Gestione del 7/5/2018) del Modello Organizzativo e Gestionale a cui sono state collegate attività formative del personale.

Tutte le misure di self cleaning adottate sono state comunicate all'AGCM che ne ha preso atto con nota del 21/12/2016.

Il Consorzio è stato, inoltre, ammesso al pagamento rateale della sanzione da parte *0015515*

Da ultimo si segnala la presenza di ulteriore provvedimento (coperto da segreto) che incide positivamente sulla valutazione di affidabilità dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si esprimono le seguenti considerazioni in ordine alla rilevanza o meno degli illeciti dichiarati.

Sulle misure di self cleaning sopra riportate, si rileva che le stesse sono intervenute prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono state indicate in sede di gara.

Vengono, in particolare, considerate misure rafforzative idonee ad evitare l'esclusione sia le azioni di risarcimento dei danni sia tutti i provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo, societario (rinnovazione degli organi) e quelli relativi al personale che qualificano il concorrente come un operatore economico dotato di organi di vertice e gestionali integralmente nuovi e terzi rispetto a quelli in essere all'epoca dei fatti censurati; misure tutte da considerarsi concrete e

idonee a porre l'operatore economico nelle condizioni di prevenire illeciti e ad evitare il perpetrarsi di condotte illecite.

Si rileva, altresì, che le stesse sono conformi al parere di AGCM contenuto nel Bollettino settimanale n. 6/2018 del 19 febbraio 2018 (parere n. AS1474 - Linee Guida n. 6 ANAC - Contrattualistica pubblica, del 13 febbraio 2018).

In tale atto l'AGCM ha fornito indicazioni circa la natura delle misure di self-cleaning che potrebbero assumere rilievo nella valutazione ovvero: la sostituzione del management responsabile dell'illecito (anche accompagnato dall'avvio di azioni di responsabilità nei confronti dello stesso), l'adozione di efficaci programmi di compliance, l'adesione a programmi di clemenza che consentano l'accertamento dell'illecito o di altri illeciti.

Neppure hanno portata escludente:

- i procedimenti di annotazione dell'A.N.A.C. del provvedimento 07/15515 in quanto due risultano impugnati con giudizi amministrativi allo stato pendenti ed uno è stato sospeso dalla stessa A.N.A.C. a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1/2018;
- la nota 07/15515 in data 1/12/2016 di risoluzione delle Convenzioni per servizi di pulizia ed annesso negli istituti scolastici in quanto impugnata al T.A.R. Lazio e successivamente dinanzi al Giudice Ordinario, con giudizio pendente e la già citata nota A.N.A.C. del 6/3/2017 che ne è seguita in quanto anch'essa impugnata dinanzi al T.A.R. Lazio, con giudizio pendente;
- le due note 08/15715 del 16/6/2017 (esclusione dalle gare 08/15515

igiene ambientale "OMISSIS" e "OMISSIS", in quanto entrambe impugnate al T.A.R. Lazio e poi al Consiglio di Stato, che ha disposto la sospensione della Sentenza di primo grado.

Anche per tali circostanze, oltre a non esserci un accertamento giudiziale definitivo delle responsabilità del CNS - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 -, appaiono dirimenti ed assorbenti le azioni di self-cleaning avviate dal concorrente e sopra richiamate.

Da ultimo, va escluso che la risoluzione del contratto disposta da OMISSIS il 28/9/2018 possa rilevare ai fini della fattispecie ex art. 80, c. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della circostanza che, con atto di citazione del 21/11/2018, il CNS - - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - ha convenuto in giudizio, OMISSIS innanzi il Tribunale Civile di Roma, chiedendo tra l'altro di dichiarare la disapplicazione della comunicazione di risoluzione prot. n. OMISSIS el 28/9/2018 di OMISSIS. La causa è iscritta ruolo con n. RGN OMISSIS 2018 ed è a tutt'oggi pendente (come dichiarato da OMISSIS con nota del 19/2/2019 - prot. Comune di Monza n. 32036).

Sul punto giova richiamare il principio giurisprudenziale amministrativo, basato sull'interpretazione letterale della norma, formatosi in relazione all'art. 80, c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 vigente e applicabile alla presente procedura (quindi, ante riforma posta in essere dal c.d. Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 12 dell'11/2/2019 in G. U. n. 36 del 12/2/2019), in base al quale "L'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai gravi illeciti professionali, deve intendersi nel senso che la pendenza del giudizio, avente ad oggetto la

contestazione di una risoluzione contrattuale pronunciata nei confronti di un'impresa, non giustifica l'esclusione dalla gara medesima, stante l'assenza di una pronuncia definitiva" (da ultimo Tar Veneto n. 23/2019 Tar Sardegna n. 972/2018, n. 374/2018; TAR Abruzzo, L'Aquila n. 134/2018).

Neppure hanno portata escludente i provvedimenti autocertificati e di seguito riportati.

In merito al decreto penale di condanna (n. 01165/2014) dichiarato ed emesso nei confronti di un soggetto cessato in data 01/05/2018, si evidenzia che ne è stata acquisita la documentazione al fine di svolgere adeguati approfondimenti; il CNS - prot. offerta n. 214645 del 30/11/2018 - ha documentato la pendenza (prossima udienza 26/3/2020) del giudizio di opposizione a decreto penale, comprovando la natura contravvenzionale del reato (condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda) e la non definitività della condanna.

Rispetto ai provvedimenti dichiarati e riferiti ad un Consigliere 01165/2014 si precisa che:

- nell'ambito del procedimento penale n. 01165/2016 in ordine al '01165/2016' di condanna all'ammenda di € 1.166,00, in data 16/2/2018 è stata notificata al 01165/2016 l'ordinanza di ammissione all'oblazione (versata in data 7/3/2018). Come noto l'oblazione è un istituto giuridico che si applica solo agli illeciti di lieve gravità puniti con la contravvenzione e che gli artt. 162 e 162-bis del c.p.c. stabiliscono che il pagamento delle somme a seguito dell'ammissione all'oblazione comporta l'estinzione del reato;

- il decreto penale di condanna (R.G. n. ~~0115/15~~ 2017) anch'esso emesso per un reato contravvenzionale con condanna al pagamento di un'ammenda di euro 2.500,00, è stato oggetto di opposizione, di cui il CNS ne ha comprovato l'esistenza.

Rispetto al precedente penale pronunciato nei confronti di un soggetto di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 della mandante SAGER, si svolgono le seguenti considerazioni:

- visto il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche;

- tenuto altresì conto delle statuizioni del Giudice di appello "*Ritiene il collegio che all'imputato possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare della personalità dell'imputato che non denota una pervicace capacità delinquenziale e del modestissimo precedente giudiziario*";

- preso atto della riforma della condanna mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche con relativa diminuzione della pena;

si ritiene che la condanna per il reato di cui all'art. ~~0115/15~~ del c.p. e art. ^{0115/15} septies, c. , del D. Lgs. n. ~~0115/15~~, non incida negativamente sull'affidabilità professionale della mandante.

Con riferimento alla dichiarazione complementare in ordine alle penali applicate all'impresa, resa in sede di gara dalla mandante TECH Servizi S.r.l. e oggetto di chiarimento in fase di soccorso istruttorio, si evidenzia che il concorrente ha chiarito il contenuto dei valori indicati

nelle tabelle ed ha, altresì, precisato la tipologia di penali che, per i servizi di igiene ambientale, si sono esplicitate in ritardo o servizio parzialmente reso o mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, mentre per i servizi di manutenzione e fornitura hanno riguardato il ritardo.

La mandante TECH Servizi S.r.l. ha, inoltre, documentato la pendenza di vari giudizi di impugnazione delle penali (n. 4 contro il Comune di *07115519* e n. 1 contro il Comune di *07115515*).

Sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dall'impresa, si ritiene che le penali dichiarate, sia per la lieve entità degli importi rispetto al valore contrattuale sia per la pendenza dei giudizi di impugnazione, non siano idonee ad incidere negativamente sull'affidabilità imprenditoriale dell'operatore economico.

Rispetto alla dichiarazione resa dal subappaltatore - prot. Offerta n. *214645* del 30/11/2018 - Consorzio Formula Ambiente ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, si è acquisita sia la documentazione relativa all'evento accertato (sentenza definitiva) sia quella relativa alle misure di self-cleaning adottate dal Consorzio Formula Ambiente.

Si evidenzia che la violazione dichiarata dall'operatore economico (art. *07115515* del D. Lgs. n. 231/2001) compresa quella relativa al *07115515* (violazione art. *07115515* del D. Lgs. n. *07115515* /2006) non sono ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 80, c. 1, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la stessa prevede, fra i motivi di esclusione dalle procedure di gara soltanto la condanna per violazione

dell'art. 2715 del D. Lgs. n. 231/2001. Nè la violazione dell'art. 2715 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 risulta ascrivibile alla fattispecie escludente di cui all'art. 80, c. 5, lett. f del D. Lgs. n. 50/2016, che fa riferimento alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; il Consorzio Formula Ambiente è stato condannato, in base alla responsabilità amministrativa, al solo pagamento di una sanzione pecuniaria in quote.

All'esito dell'approfondito esame di tali documenti, si ritiene che le misure adottate possano considerarsi idonee a ripristinare l'affidabilità imprenditoriale del subappaltatore tenuto conto:

- dell'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale riscontrabili dall'adozione di procure notarili suddivise per aree di competenza, degli interventi di adeguamento sulle infrastrutture oggetto di violazione, dell'adozione di convenzione contrattuale con professionista iscritto all'Albo degli ingegneri e degli Architetti per l'assistenza continuativa in materia edilizia, urbanistica e norme ambientali;
- del rinnovo degli organi societari rilevabile dai verbali del C.d.A. del 21/4/2017, del 9/6/2017 e del 10/3/2017, e dal verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/5/2017 per effetto dei quali il Presidente/legale rappresentante non riveste più tale qualifica;

- dell'integrazione e dell'aggiornamento di nuovo modello di organizzazione approvato con delibera del C. d. A. del 22/12/2016, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificato;
- dell'affidamento della funzione di controllo ad Organismo di Vigilanza con delibera C.d.A. del 22/12/2014;
- dell'acquisizione di certificazioni OHSAS - 18001:2007; certificazione etica SA8000;
- delle specifiche attività formative.

Alla luce di quanto sopra illustrato si esprimono le seguenti considerazioni in ordine alla rilevanza o meno dell'illecito dichiarato.

Sulle misure di self cleaning sopra riportare, si rileva che le stesse sono intervenute prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono state indicate in sede di gara.

Vengono, in particolare, considerate misure rafforzative idonee ad evitare l'esclusione tutti i provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo, societario (rinnovazione degli organi) e quelli relativi al personale; misure tutte da considerarsi concrete e idonee a porre l'operatore economico nelle condizioni di prevenire illeciti e ad evitare il perpetrarsi di condotte illecite.

Con riferimento alla qualificazione dei tre (eventuali) subappaltatori indicati dal raggruppamento già costituito relativamente ai servizi di raccolta rifiuti per la quota del 30%, acquisito il riscontro del R.U.P., si evidenzia quanto segue:

- 1) il **Consorzio Formula Ambiente Soc. Cooperativa Sociale**, nel modello DGUE ha dichiarato di possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale

dei Gestori Ambientali n. BO 01099 per: Cat. 1 classe A, Cat. 4 classe B, Cat. 5 classe C, Cat. 8 classe C, Cat. 10A Classe E, 2-bis (conto proprio/classe unica);

2) la Cosp **TECNO SERVICE Soc. Cooperativa**, nel modello DGUE ha dichiarato di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali prot. n. 05340/2018 per Categoria 1 - classe A; categoria 4 - Classe B, categoria 5 - classe B - 8 D.

3) la società **IMPREGICO S.r.l.**, nel modello DGUE ha dichiarato di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Iscrizione n. BA13157 per Categoria 1 - classe C; categoria 4 - Classe C, categoria 5 - classe F.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione della legge di gara sul possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per categorie e classi in capo ai subappaltatori, si da atto che gli operatori economici di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono qualificati per classi superiori rispetto a quelle richieste dalla *lex specialis* per l'operatore economico concorrente, mentre il subappaltatore di cui al precedente punto 3 risulta possedere due classi inferiori ammissibili, in base a riscontro del R.U.P., in relazione alla popolazione effettivamente servita.

Alla luce della motivazioni evidenziate, si propone l'ammissione del raggruppamento già costituito - prot. Offerta n. 214645 del 30/11/2018 - CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. /SAGER S.r.l. / TECH S.r.l..

Tutte le suddette risultanze verranno rese note nella seduta

pubblica finalizzata alla comunicazione delle ammissioni e/o delle esclusioni, la cui data verrà comunicata a tutti i concorrenti via pec e pubblicata sul sito internet del Comune di Monza.

Si dà atto che tutta la documentazione di gara verrà custodita in un locale chiuso a chiave sito presso il Servizio C.U.A. in un apposito armadio chiuso a chiave e rafforzato da una chiusura a catena con lucchetto, adottando ogni misura necessaria a garantirne l'integrità.

La seduta riservata termina alle ore 17,00

Si dà atto che tutta la documentazione di gara verrà custodita

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I testimoni